

sente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale dell'8 per cento.

32. 227. Benvenuto, Lettieri, Zanella, Lion, Lusetti, Morgando, Pistone, Ianuzzi, Burlando, Rizzo, Carli, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Buffo, Villetti, Buemi, Intini, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **32. 23.** Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Ruggieri.

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **32. 250.** (ex 32. 23.) Bulgarelli, Lion, Zanella.

Al comma 22, dopo le parole: concessione d'uso aggiungere le seguenti: , escluse quelle di cui al comma 21,

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

32. 3. Buffo, Ruggieri.

Al comma 22, dopo le parole: concessione d'uso aggiungere le seguenti: , escluse quelle di cui al comma 21,

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 24. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: dieci per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 25. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: venti per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 26. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: trenta per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 27. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Ruggieri.

Al comma 22, sostituire le parole: trecento per cento con le seguenti: quaranta per cento. I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

32. 234. Gambini, Albonetti, Benvenuto, Bova, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Carboni, Carli, Cennamo, Coluccini, Cordoni, Crisci, De Brasi, Duca, Fluvi, Galeazzi, Gasperoni, Grandi, Labate, Santino Adamo Loddo, Mantini, Paola Mariani, Mazzarello, Maurandi, Nannicini, Oliverio, Pinotti, Pistone, Nicola

Rossi, Rotundo, Sandri, Tolotti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quarantani, Ruggia, Ruggieri.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Le disposizioni di cui al comma 22 non si applicano alle aree individuate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995 e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 10 per cento.

32. 51. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Ruggieri.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui

all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 15 per cento.

32. 161. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: o, in alternativa, un ampliamento con le seguenti: e, comunque, non.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

32. 169. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: per singola richiesta fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

32. 171. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole da: per singola richiesta

del titolo abilitativo edilizio in sanatoria *fino alla fine del comma con le seguenti:* per singolo edificio.

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			52,00	35,00	25,50	40,00	17,50	26,95
2°	10.001	÷	100.000	105,00	70,00	55,00	70,00		
3°	100.001	÷	300.000	210,00	140,00	105,00	140,00		
4°	> 300.001			315,00	210,00	157,50	210,00		

al comma 19, sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			157,50	105,00	78,75	105,00	67,50	78,75
2°	10.001	÷	100.000	315,00	210,00	15,75	210,00		
3°	100.001	÷	300.000	630,00	420,00	315,00	420,00		
4°	> 300.001			845,00	630,00	472,50	630,00		

32. 29. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Nelle zone omogenee di cui all'articolo 2, lettera E), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono

suscettibili di sanatoria edilizia le modifiche della destinazione d'uso degli immobili esistenti destinati ad usi agricoli, qualora realizzati con contributi pubblici dello Stato, delle regioni o della Comunità europea.

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			45,00	30,00	22,50	30,00	15,00	22,50
2°	10.001	÷	100.000	90,00	60,00	45,00	60,00		
3°	100.001	÷	300.000	180,00	120,00	90,00	120,00		
4°	> 300.001			270,00	180,00	135,00	180,00		

al comma 19, sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			135,00	90,00	67,50	90,00	45,00	67,50
2°	10.001	÷	100.000	270,00	180,00	135,00	180,00		
3°	100.001	÷	300.000	540,00	360,00	270,00	360,00		
4°	> 300.001			710,00	540,00	405,00	540,00		

32. 30. Parolo, Dussin Guido, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 27, lettera d), dopo le parole: soggetti a aggiungere le seguenti: usi civici, aree del demanio marittimo e lacuale, aree del patrimonio indisponibile dello stato, immobili assoggettati.

32. 138. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 27, lettera g), sostituire le parole da: di preminente con le seguenti: lacuale e fluviale;

32. 31. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 27, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) siano state realizzate da soggetti che hanno beneficiato di condoni edilizi precedenti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

32. 162. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 29, sostituire il terzo periodo con il seguente: Fatta salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.

32. 43. Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Montecchi, Agostini.

Al comma 34, sostituire le parole da: Con legge regionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale.

32. 228. Agostini, Montecchi, Pistone, Rizzo, Villetti, Buemi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Sostituire il comma 35 con il seguente:

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda deve essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico e che lo stesso è stato ultimato entro il 31 marzo 2003. I comuni possono definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopra descritti.

32. 61. Michele Ventura, Mariotti, Agostini, Montecchi, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una perizia giurata sulle dimensioni, sullo stato delle opere e sull'eventuale incidenza sulla struttura della costruzione. In tale ultima evenienza, la domanda è altresì corredata da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

32. 172. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 35, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e, qualora l'opera abusiva superi i 150 metri cubi, da una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.

32. 173. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 35, lettera b), sostituire le parole: 450 metri cubi con le seguenti: 150 metri cubi.

32. 174. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 36.

32. 175. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: da cui risulta il suddetto pagamento con le seguenti: di integrazione della domanda.

32. 60. Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 36, sopprimere il secondo periodo.

32. 176. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, sopprimere il primo periodo.

32. 177. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il comune, a fronte della verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e giuridici previsti dalla legislazione vigente, nonché del pagamento degli oneri di concessione, della presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, da presentarsi entro il 30 settembre 2004, rilascia, entro il termine di ventiquattro mesi, il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Il comune può delegare, tramite apposita convenzione e procedure di evidenza pubblica, l'accertamento definitivo degli adempimenti amministrativi, ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui al presente comma.

32. 178. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 37, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sessanta mesi.

32. 53. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 37, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è prorogato di un periodo pari a quello che intercorre tra la data di richiesta, per una sola volta, a fini istruttori, di eventuali integrazioni da parte del comune competente e la data della trasmissione delle

medesime integrazioni da parte del richiedente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

32. 32. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 38, allegato 1, sostituire la tabella D con la seguente:

Tabella D – Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione

1. Nuove costruzioni e ampliamenti (euro/mq) 89,00

2. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d'uso (euro/mq) 45,00

32. 33. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

Al comma 40, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.

32. 163. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 42.

32. 164. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 43, capoverso, comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative.

32. 47. Montecchi, Michele Ventura, Vigni, Benvenuto, Mariotti, Crisci, Tidei, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 43, capoverso, comma 4, sopprimere il primo periodo.

32. 55. Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cen-

namo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 43, capoverso, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Quallora, ai sensi del Titolo II del testo unico dei beni culturali ed ambientali, le aree risultino sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, le amministrazioni competenti rilasciano, ai fini dell'articolo 151 del medesimo testo unico, le relative autorizzazioni e ne danno contestuale comunicazione alle competenti Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio, unitamente ai relativi progetti. Le Soprintendenze possono in ogni caso annullarle con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

32. 179. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 43, capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente decreto sono automaticamente e gratuitamente acquisite al patrimonio pubblico comunale. Il comune può disporre dell'uso dell'immobile e può deciderne l'eventuale demolizione.

32. 180. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Mariani Raffaella, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sopprimere il comma 45.

32. 56. Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 46, sostituire le parole: ai commi 55 e 56 con le seguenti: al comma 55.

32. 57. Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cenamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 49-quater, aggiungere i seguenti:

49-quinquies. Al fine di realizzare interventi urgenti per contrastare il fenomeno dell'erosione che interessa le coste tirreniche della Toscana, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Toscana per la realizzazione del progetto di

intervento, pari a 118 milioni di euro per l'anno 2004.

49-sexies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 1,5 per cento.

32. 1. Buffo.

ART. 32-bis.

(Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi connessi alla riduzione del rischio sismico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari.

32-bis. 3. Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 1, sostituire le parole: 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 con le seguenti: 173.487.000 per l'anno 2003 e di euro 350.000.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 con le seguenti: 173.487.000 per l'anno 2003 e di euro 350.000.

32-bis. 1. Russo Spena, Giordano, Vendola, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza Stato-regioni.

32-bis. 2. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo che almeno il 50 per cento delle risorse stesse venga destinato alla copertura dei costi delle opere di ripristino delle condizioni abitative sostenuti dalle famiglie nonché dei costi di ripristino delle condizioni produttive delle aziende sostenuti dai proprietari delle me-

desime nelle località colpite dai fenomeni alluvionali dell'autunno 2002 nelle regioni del Nord Italia.

32-bis. 7. Quartiani, Tolotti, Capitelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Una quota parte delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a euro 25.000.000 per l'anno 2003 e a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è assegnata al Dipartimento della protezione civile, per essere utilizzata, attraverso la ripartizione tra le regioni interessate, per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002.

32-bis. 6. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Caparini, Lussana, Gibelli.

Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

ART. 32-ter. (Interventi di emergenza a favore della provincia di Carrara in seguito agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2003). 1. In favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la provincia di Carrara nel mese di ottobre 2003 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte degli stanziamenti assegnati al fondo di cui all'articolo 32-bis.

3. Ai fini di cui al comma 2, gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari ai sensi del presente articolo sono individuati con il decreto del presidente del Consiglio di cui al citato articolo 32-bis, comma 2.

32-bis. 02. Cordoni, Raffaella Mariani.

CAPO II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E
ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 33.

*(Concordato preventivo).**Sopprimerlo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 2. Russo Spina, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cosutta, Zanella.

*Sopprimerlo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

33. 15. Pinza, Benvenuto, Zanella, Morgando, Nicola Rossi, Lettieri, Michele Ventura.

*Sopprimerlo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi di cui al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola « riservata » è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da « senza indicazione » a « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i no-

minativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma I e le attività finanziarie da loro rimpatriate».

5. L'articolo 15, comma 5, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.

6. All'articolo 6, lettera *d*), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da: « Relativamente » fino a: « precedente » sono soppresse.

33. 18. Visco, Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Grandi, Pistone, Buemi, Cima, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere i seguenti:

ART. 52-ter.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito; ».

ART. 52-quater.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

33. 19. Benvenuto, Zanella, Pinza, Nicola Rossi, Villetti, Visco, Agostini, Michele Ventura, Morgando, Grandi, Buemi, Intini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Cima.

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 3. Russo Spena, Giordano.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

33. 21. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) salvo che i documenti non siano richiesti dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;

Conseguentemente, al comma 13, sostituire il primo periodo con i seguenti: A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b).

33. 20. Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: dello scontrino fiscale e.

Conseguentemente:

al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: dello scontrino fiscale e. dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la legge 26 gennaio 1983, n. 18, è abrogata. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

33. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 4, sostituire la parola: 1000 con la seguente: 10000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 4. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: 9 per cento fino a: 7 per cento con le seguenti: 90 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 90 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 5. Russo Spena, Giordano.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: 4,5 per cento fino a: 3,5 per cento con le seguenti: 90 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 90 per cento.

Conseguentemente:

alla medesima lettera, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 6. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 7. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 8. Russo Spena, Giordano.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 9. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 10. Russo Spena, Giordano, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cosutta, Zanella.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: sono oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'ali-

quota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 12. Russo Spena, Giordano.

Al comma 12, lettera b), sostituire la parola: 5.154.569,00 con la seguente: 50.000,00.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 13. Russo Spena, Giordano.

Al comma 13, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

33. 14. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis

(Proroga della clausola di salvaguardia).

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per la determinazione dell'Irpef dovuta sul reddito complessivo dell'anno 2004.

33. 03. Benvenuto, Lettieri, Villetti, Zannella, Rizzo, Intini, Buemi, Agostini, Visco, Michele Ventura, Pistone, Cima, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.